



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

EMENDAMENTO A 0082 17/12/2018 <i>(numero e data presentazione a cura degli uffici)</i>	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE COMMISSIONE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(Art. 102, comma 10, Reg.)</small>
	FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO <input type="checkbox"/>
	PARERE PRIMA COMMISSIONE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(Art. 103 Reg.)</small>
	DINIEGO DI ACCETTAZIONE <input type="checkbox"/> <small>(Art. 104 Reg.)</small>
	APPROVATO <input type="checkbox"/> RESPINTO <input type="checkbox"/> RITIRATO <input type="checkbox"/> PRECLUSO <input type="checkbox"/> <small>(a cura degli uffici)</small>

PROGETTO DI LEGGE / REGOLAMENTO ⁽¹⁾
 PDL 357 Piano socio sanitario regionale 2019-2023

PRESENTATORI ⁽²⁾ **BRESCACI**

TITOLO ⁽³⁾	CAPO	SEZIONE	ARTICOLO	RUBRICA	COMMA	LETTERA	NUMERO	ALLEGATO
								X

SOPPRESSIVO SOSTITUTIVO MODIFICATIVO AGGIUNTIVO

Dopo il paragrafo "Innovare modalità e strumenti per la gestione del personale" del Punto 13 della Parte Seconda dell' Allegato al PDL 357 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", è aggiunto il seguente:

"Formazione specialistica dei medici

Al fine di ampliare il numero di medici specializzati, la Regione può attivare percorsi di formazione specialistica, alternativi ai contratti di formazione specialistica disciplinati dal d.lgs 17 agosto 1999, n. 368, presso le strutture delle aziende ed enti del servizio socio sanitario regionale in possesso degli standard generali e specifici relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative e assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale.

L'inserimento dei medici nelle strutture delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale avviene sulla base di una procedura di selezione finalizzata all'assunzione di medici in formazione specialistica con contratti a tempo determinato di durata pari a quella del corso di specializzazione o corrispondente all'ultimo biennio del corso di specializzazione.

I medici in formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore della struttura in cui operano e designati dal direttore sanitario dell'azienda o ente presso cui svolgono la formazione.

I medici assunti con il contratto a tempo determinato di cui al presente Paragrafo non rientrano nella dotazione organica e il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata. Il trattamento economico è equivalente al trattamento economico dei titolari dei contratti di formazione specialistica disciplinati dal d.lgs 17 agosto 1999, n. 368.

La Giunta regionale, per l'attivazione dei percorsi di formazione specialistica di cui al presente Paragrafo,

stipula protocolli d'intesa con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia.

La Giunta regionale può inoltre promuovere la stipula di convenzioni tra la Regione, i Ministeri competenti, le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti dell'Unione Europea per il riconoscimento della formazione specialistica dei medici conseguita presso le università ed organismi parti della convenzione.

A seguito della formalizzazione delle convenzioni la Giunta regionale concorda con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea l'attivazione e il finanziamento di posti di formazione specialistica dei medici.”.

Relazione: la disposizione proposta è finalizzata ad arginare lo squilibrio esistente tra medici laureati e medici che possono accedere alla formazione specialistica post lauream, prevedendo un percorso di formazione specialistica, alternativo ai contratti di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione, svolto le strutture delle aziende ed enti del servizio socio sanitario regionale in possesso degli standard generali e specifici relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative e assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale. Tale possibilità è peraltro consentita dall'articolo 20 del d.lgs 368/1999 il quale sancisce che la formazione specialistica è effettuata “in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti”.

In base alla disposizione proposta, analogamente a quanto accade in altri Paesi nei quali gli specializzandi sono integrati e spesso dipendenti dei servizi sanitari nazionali, il medico effettua il proprio percorso formativo come dipendente dell'azienda con contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato alla specializzazione con l'affiancamento di un tutor per lo svolgimento delle attività clinico assistenziali, fermo restando che la parte teorica della formazione continua ad essere svolta dalle università.

Resta fermo che il contratto in esame non dà diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario nazionale né all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.

Inoltre, la disposizione prevede la facoltà per la Giunta regionale di promuovere i necessari atti convenzionali con gli enti ed organismi competenti al fine del riconoscimento della formazione specialistica svolta presso le università dell'unione europea.

Firma dei presentatori

(1) Indicare il numero e il titolo; il titolo può essere sintetizzato.

(2) Cognome dei presentatori, indicando l'eventuale ruolo di relatore o correlatore; gli emendamenti a nome della Giunta regionale sono presentati dal Presidente della Giunta, o in sua assenza dal Vicepresidente, dall'Assessore delegato ai rapporti con il Consiglio o dall'Assessore competente per materia. I consiglieri possono presentare emendamenti fino alle ore 12,30 del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso, solo i relatori, i correlatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo cui sono riferiti (artt. 68 e 102, commi 4, 5, 6 e 9, Reg.).

(3) Ci si può riferire sia al titolo del progetto di legge che alla specifica partizione interna dell'articolato.